

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2842

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCIOLIS, BISANTIS, BOLOGNA, DI GIANNANTONIO, MATTARELLI GINO,
GAGLIARDI, GOTELLI ANGELA, RUSSO SPENA, TOROS, VERONESI**

Presentata il 23 febbraio 1961

Ritenute erariali sulle retribuzioni del personale degli Enti locali

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Lo Stato, per l'applicazione al proprio personale del conglobamento totale del trattamento economico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, ha dovuto preoccuparsi delle differenze di trattamento che sarebbero sorte per quegli impiegati, il cui trattamento economico avrebbe oltrepassato rispettivamente le lire 960.000 per la ricchezza mobile e le lire 540.000 per la complementare.

Poiché il superamento di tali due limiti comporta una variazione nelle ritenute erariali, lo Stato al fine di non creare disparità di trattamento, è ricorso alla precisa disposizione dell'articolo 11 del citato decreto.

Con tale norma si è riconosciuto il diritto alla tassazione con l'aliquota risultante per i conteggi relativi al grado iniziale, tralasciando l'incremento per aumenti periodici, compensi ore straordinarie, ecc. per cui rimane invariata la misura dell'aliquota, anche quando il trattamento economico complessivo dei predetti impiegati supera i limiti stabiliti per la generalità dei contribuenti, agli effetti del cambiamento dell'aliquota dal 4 all'8 per cento per la ricchezza mobile e l'assoggettamento alla ritenuta dell'1,5 per cento per la complementare.

Si è garantita così uniformità di trattamento nella stesura delle note nominative mensili.

Uguale beneficio non ha potuto trovare riscontro nelle tabelle degli Enti locali, che

pure hanno applicato a favore dei dipendenti il conglobamento totale, in analogia a quanto ha fatto lo Stato, per quanto riguarda l'articolo 11 del decreto citato.

La presente proposta di legge tende a definire il principio, già acquisito, della parificazione, agli effetti erariali, dei dipendenti da Enti locali (Comuni, Province, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) agli impiegati civili dello Stato.

Del resto ripetuti provvedimenti legislativi — proprio in materia fiscale — già in passato hanno regolamentato in modo identico la posizione degli statali e degli addetti degli Enti locali. Così l'articolo 18 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, e l'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833 (rimborso delle imposte), così la legge 8 aprile 1952, n. 212 (ripristino delle ritenute e conseguente maggiorazione delle competenze). Lo stesso Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 (conglobamento totale delle retribuzioni), emanato per i soli dipendenti statali, è stato esteso alla quasi generalità dei dipendenti da Enti locali.

Non va infine sottaciuto il fatto che la adozione del provvedimento, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, verrebbe accolta con molto favore anche dalle Amministrazioni degli Enti di cui trattasi per la semplificazione delle liquidazioni contabili che l'adozione medesima consente,

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli Enti locali (Comuni, Province, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), che conformemente ai vigenti regolamenti organici applicano nei confronti del personale dipendente un trattamento economico parificato od assimilato alle retribuzioni degli impiegati civili dello Stato, hanno la facoltà di avvalersi del disposto del primo e secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sia per l'effettuazione delle ritenute erariali di ricchezza mobile — categoria C-2 — e d'imposta complementare di rivalsa sulle percezioni dei loro stessi dipendenti, che per le relative annuali denunce cumulative, da presentare ai locali uffici fiscali, e ciò con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1956.

L'adozione delle norme di cui al precedente comma deve derivare da appositi provvedimenti dei rispettivi organi deliberanti, da sottoporre all'approvazione delle competenti autorità tutorie.